



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 15.9.2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.L, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;

promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Cava;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-
AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del rappresentante legale pro tempore;

CONTUMACI

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina.

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., contestuale a ricorso di merito, la ricorrente esponeva: che era in possesso della laurea magistrale in Economia del Turismo conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 22.11.201; che aveva altresì conseguito, presso la "Università degli Studi di Messina" i 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline psico- antropo-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie, quale titolo di accesso per i successivi

concorsi per il reclutamento docenti; che in data 16.05.2022 aveva chiesto l'inserimento nella seconda fascia d'Istituto nonché nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2024 per il personale docente ed educativo per le classi di concorso A046 -A048-A021- A022-A025 Economia, matematica applicata, Geografia, diritto; che in data 29.07.2022 erano state pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2024, nelle quali la stessa era stata esclusa dalla Prima fascia gps e dalla seconda d'Istituto; che con la O.M. di indizione ed inserimento in prima fascia gps e l'allegata tabella di valutazione dei titoli (nonché con i D.M. 374/2017 e 374/2019) era stato precluso alla stessa la possibilità di essere inclusa nelle predette graduatorie (I fascia GPS e II fascia d'Istituto) e ciò in virtù della tabella di valutazione dei titoli allegata alla ordinanza ministeriale ("A/3) "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" nella parte in cui prescrive il titolo abilitazione quale titolo di accesso alla specifica classe di concorso "nonché dell'art. 2 del D.M. 374/2017, laddove ha previsto tra i "Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti".

Tutto ciò premesso, rilevava che il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 richiedeva uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituiva il termine "abilitazione" con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato), determinando una equiparazione tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. Sosteneva che pertanto i docenti che avevano conseguito la laurea e dei 24 CFU dovevano considerarsi in possesso di titolo abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali.

Con riferimento al *periculum in mora*, evidenziava che qualora non le fosse stato riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con immediato inserimento in prima fascia, avrebbe subito un danno grave e irreparabile, stante la formazione delle

pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Trattandosi di cautelare in corso di causa, la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina;
- spese al merito.

Si comunichi.

Messina, 15.9.2022

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face